

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

25.05.2020

## **GRA/139/2020 – CORONAVIRUS: CONVERTITO IN LEGGE IL DL 25 MARZO 2020, n. 19**

*Si tratta del DL che consente a Governo e Regioni di adottare misure restrittive. La legge di conversione ha introdotto alcune novità*

Facciamo seguito alla Circolare Assolatte n. [67/2020](#) per informare che il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23.5.2020.

Si tratta del provvedimento che consente al Governo e alle Regioni di adottare misure restrittive di vario tipo fino al 31 luglio 2020 per evitare la diffusione del COVID-19, quali per esempio limitazioni alla circolazione delle persone o sospensione di manifestazioni, iniziative, attività commerciali, congressi, ecc.

La legge di conversione non ha introdotto grandi novità al Decreto originario.

Per quanto può maggiormente interessare le imprese del settore lattiero-caseario, segnaliamo:

- l'eventuale misura della sospensione è mantenuta per: congressi, ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; dall'elencazione è stata però eliminata la parola "riunioni";
- al punto ove si prevede la "limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti" è stata aggiunta una specifica che esclude le mense e il catering continuativo su base contrattuale (a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro) e la ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- il Decreto legge originario prevedeva che le ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza Covid-19 non possono essere in contrasto, a pena di inefficacia, con le misure statali. La legge di conversione ha aggiunto che tali ordinanze non possono essere in contrasto neanche con le misure regionali;
- il massimo della sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di contenimento è stata ridotta da 3.000 a 1.000 euro;
- è stata aggiunta all'art. 4, comma 9, una disposizione nella quale si stabilisce che il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

personale ispettivo dell'ASL competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alleghiamo il testo del Decreto Legge coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione.

Cordiali saluti

Firmato  
Massimo Forino, Direttore

Segue: ALLEGATO